

Regolamento di funzionamento della Scuola Superiore di studi sulla Città' e il Territorio (SSCT)

(Emanato con D.R. n. 14/2014 del 08/01/2014, in vigore dal 16/01/2014)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Definizione)

1. È istituita ai sensi dell'art. 25, comma 1, dello Statuto di Ateneo la SCUOLA SUPERIORE DI STUDI SULLA CITTA' E IL TERRITORIO (SSCT), da ora in poi denominata Scuola Superiore.
2. La Scuola Superiore ha sede amministrativa ed operativa presso il Campus di Ravenna.
3. Promuovono la Scuola Superiore e ad essa partecipano i Dipartimenti di:
 - a) Architettura - DA;
 - b) Beni Culturali - DBC;
 - c) Chimica "Giacomo Ciamician" - CHIM;
 - d) Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali - DICAM;
 - e) Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali - BiGeA;
 - f) Storia Culture Civiltà - DiSCi.
4. Confluiscono nella Scuola Superiore le attività della Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio, costituita con Decreto Rettorale rep. n. 1377/38400 del 29/06/2005.

Articolo 2 (Finalità)

1. La Scuola Superiore:
 - a) si propone come punto di riferimento internazionale per gli studi, i progetti, le attività formative e culturali che hanno come oggetto la città e il territorio;
 - b) svolge una azione caratterizzata dall'integrazione di competenze afferenti a diverse discipline, che vengono riversate nel campo della ricerca applicata;
 - c) costituisce un luogo di raccordo tra il mondo del lavoro e il mondo accademico;
 - d) ha come principali settori di intervento: l'architettura, l'archeologia, l'arte, i beni culturali, l'ingegneria e le scienze ambientali.

2. La Scuola Superiore svolge:
 - a) attività di alta formazione, di ricerca applicata e di servizio, caratterizzate da un approccio multidisciplinare;
 - b) funzioni di gestione e coordinamento delle attività proposte in collaborazione con i Dipartimenti interessati;
 - c) programmi in collaborazione con altri Atenei italiani o stranieri, Enti pubblici o privati.
3. Per il perseguimento delle sue funzioni la Scuola Superiore promuove e organizza:
 - a) corsi post-laurea, con particolare riguardo ai master di primo e secondo livello, corsi di specializzazione, di alta formazione e di formazione permanente, workshop e laboratori didattici;
 - b) attività di ricerca, con risvolti applicativi, sviluppata su istanza propria o proveniente dall'esterno;
 - c) convegni, seminari, lezioni magistrali e conferenze;
 - d) stage e tirocini destinati all'inserimento e aggiornamento professionale;
 - e) attività di supporto e coordinamento dei Dottorati di ricerca sui temi di competenza.
4. Per il raggiungimento dei fini di cui ai punti precedenti, la Scuola Superiore è dotata di:
 - a) un Laboratorio sulla Città e il Territorio (LCT) che sviluppa attività di ricerca e fornisce consulenza e progettazione a privati, Enti e Istituzioni nel campo dell'architettura, dell'urbanistica e dell'innovazione edilizia;
 - b) un Archivio della Città Contemporanea (ACC) che raccoglie le testimonianze della trasformazione della città contemporanea mettendole a disposizione di studenti e ricercatori anche attraverso l'organizzazione di convegni ed esposizioni, la pubblicazione di materiali e di ricerche scientifiche;
 - c) una collana "Quaderni della Città e del Territorio" che ha un ruolo di testimonianza e di raccolta delle attività sostenute nel proprio campo disciplinare e si propone come spazio aperto ad ospitare contributi provenienti dall'esterno.

Articolo 3 (Rapporti con in Dipartimenti partecipanti)

1. I Dipartimenti di Architettura (DA), Beni Culturali (DBC), Chimica "Giacomo Ciamician" (CHIM), Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM), Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA), Storia Culture Civiltà (DiSci) che promuovono la costituzione della Scuola Superiore, possono affidare le attività formative, scientifiche, di servizio a carattere nazionale ed internazionale alla Scuola Superiore, quando corrispondano alle sue specifiche competenze.

CAPO II - ORGANI E COMPETENZE

Articolo 4 (Organi)

1. Sono organi della Scuola Superiore:

- a) Direttore;
- b) Consiglio.

Articolo 5 (Direttore)

1. Il Direttore:

- a) è designato dal Consiglio, fra gli stessi componenti, in servizio nell'Ateneo, o fra i docenti in servizio nell'Ateneo. Dura in carica tre anni e può essere consecutivamente rinnovato una sola volta;
- b) nomina, fra i componenti del Consiglio, in servizio presso l'Ateneo, un Vice Direttore che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta la Scuola Superiore;
- b) presiede e convoca il Consiglio;
- c) esercita funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività;
- d) propone il budget al Consiglio nel rispetto delle linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- e) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella seduta successiva all'adozione;
- f) svolge le azioni necessarie a realizzare i piani e i programmi deliberati dal Consiglio;
- g) sottoscrive gli accordi e le convenzioni con enti pubblici e privati;
- h) esercita le funzioni del privato datore di lavoro.

Articolo 6 (Consiglio)

1. Il Consiglio è composto:

- a) dal Direttore che lo presiede;
- b) dai Direttori dei Dipartimenti proponenti, o un loro delegato, individuato fra i professori e i ricercatori inquadrati nel relativo Dipartimento;
- c) dai Rappresentanti degli Enti di sostegno dell'Università in Romagna, che contribuiscono finanziariamente alle attività della Scuola Superiore.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa il Dirigente del Campus di riferimento (o suo delegato), con funzione di segretario verbalizzante.

3. Il Consiglio:

- a) designa il Direttore della Scuola Superiore a maggioranza assoluta dei propri componenti;

- b) approva i criteri generali per l'utilizzo delle risorse, al fine di garantire la sostenibilità della Scuola Superiore e la piena attuazione della programmazione dell'attività formativa e di ricerca;
- c) approva gli atti esecutivi necessari all'applicazione dei criteri generali sull'utilizzazione delle risorse di cui alla lettera b);
- d) trasmette la programmazione delle attività formative e di ricerca, in coerenza con la programmazione generale d'Ateneo, ai Dipartimenti partecipanti, alle Scuole interessate, agli Enti di sostegno e al Campus di riferimento;
- e) verifica annualmente, in occasione dell'approvazione del budget, il rispetto dei criteri di sostenibilità della Scuola Superiore definiti dal Consiglio di Amministrazione;
- f) approva la documentazione istruttoria affinché il Consiglio di Amministrazione possa svolgere la verifica triennale prevista dal comma 1 dell'art. 25 dello Statuto;
- g) individua, ai fini della valutazione, le modalità o le percentuali in base alle quali attribuire/imputare le attività di ricerca ai Dipartimenti partecipanti. In caso di mancata attribuzione/imputazione o di mancata deliberazione le attività di ricerca saranno imputate in parti uguali fra i Dipartimenti partecipanti;
- h) approva lo svolgimento di iniziative di formazione e ricerca;
- i) promuove lo svolgimento di iniziative integrate con i Dipartimenti partecipanti, nonché iniziative con altri soggetti pubblici o privati esterni;
- l) nomina eventuali responsabili scientifici di progetti didattici e di ricerca;
- m) delibera sui contratti e sugli accordi funzionali allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, nei limiti stabiliti dai regolamenti di Ateneo;
- n) approva l'autorizzazione a richiedere e ad accettare finanziamenti;
- o) esercita ogni altra attribuzione prevista dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per gli Organi collegiali di gestione delle Strutture di Ateneo;
- p) può delegare al Direttore le competenze di cui alla lettera l).

CAPO III – GESTIONE E RISORSE

Articolo 7 (Gestione)

1. Il modello gestionale applicato alla Scuola Superiore è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. All'organizzazione della Scuola Superiore si applicano i principi espressi dal Regolamento di organizzazione e del sistema dei servizi TA nell'Ateneo multicampus e le disposizioni del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi.

Articolo 8 (Risorse)

1. Il budget della Scuola Superiore è costituito da:
 - a) proventi derivanti dallo svolgimento di specifici programmi didattici e di ricerca;
 - b) fondi erogati sulla base di convenzioni, accordi ed altri atti di qualsiasi natura attinenti alle attività della Scuola Superiore;
 - c) contributi pubblici e privati, ivi inclusi di Enti di sostegno, per la realizzazione in forma integrata delle attività formative e scientifiche;
 - d) erogazioni liberali;
 - e) eventuale dotazione ordinaria deliberata annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo;
 - f) eventuali risorse straordinarie dell'Ateneo.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9 (Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
2. Il Consiglio della Scuola Superiore può adottare, con delibera a maggioranza dei componenti, una regolamentazione interna di gestione, conforme al presente Regolamento di funzionamento, al fine di dettare una disciplina di dettaglio relativa all'attuazione di sue specifiche previsioni.
3. Per quanto non disposto nel presente Regolamento sono richiamate le norme generali e statutarie e, in quanto compatibili, le disposizioni relative ai Dipartimenti.
